

Comune di Introbio

Provincia di Lecco



REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA STRADA SILVO-PASTORALE DENOMINATA "PIANCA-DAGGIO" DEL COMUNE DI INTROBIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 16 DELL'8/5/2023

REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA STRADA SILVO-PASTORALE DENOMINATA "PIANCA-DAGGIO" DEL COMUNE DI INTROBIO

Sommario

REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA STRADA SILVO-PASTORALE DENOMINATA "PIANCA-DAGGIO" DEL COMUNE DI INTROBIO.....	1
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	1
Art. 2 – elenco delle strade.....	2
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA.....	2
Art. 4 – LIBERA CORCOLAZIONE.....	2
Art. 5– Soggetto gestore.....	2
Art. 6 – SEGNALETICA DI CHIUSURA.....	2
Art. 7 – CHIUSURA CON BARRIERA.....	3
Art. 8 – Ordinanza di chiusura.....	3
Art. 9 – Mezzi autorizzaBILI.....	3
Art. 10 – assunzione di responsabilita' e NORME di comportamento per gli utenti.....	3
Art. 11 – Danni.....	4
ART. 12 – FONDO PER LA MANUTENZIONE.....	4
ART. 13 - GIORNATA DELLE STRADE.....	4
Art. 14 – PERMESSI.....	4
Art. 15 – Soggetti titolari deI permessi.....	5
Art. 16 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE.....	7
Art. 17 – Registro dei permessi.....	7
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI.....	7
Art. 19 – cauzione.....	7
Art. 20 - limite di peso trasportato.....	7
Art. 21 - CONVENZIONE.....	8
Art. 22 – APERTURA TEMPORANEA.....	8
Art. 23 – TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI SU MULATTIERE E SENTIERI.....	8
Art. 24 – Competizioni e altre manifestazioni.....	8
Art. 25 - Vigilanza.....	8
Art. 26 - Sanzioni.....	8
Art. 27 – ENTRATA IN VIGORE.....	9

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo della strada silvo-pastorali situata nel Comune di Introbio e denominata "Pianca-Daggio"

La strada oggetto del presente regolamento, censita e classificata dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera nell'ambito del piano della viabilità silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, ha le seguenti caratteristiche:

- a) è di proprietà pubblica soggetta a pubblico transito;
- b) possiede caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;

c) non rientra nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

La strada oggetto del presente regolamento è quella presente all'interno del piano della viabilità silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale e denominata Pianca-Daggio.

L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o di iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità montana/Parco, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

Per la strada, oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e la segnaletica prevista dal Codice della Strada.

Chiunque transiti sulla strada oggetto del presente regolamento accetta incondizionatamente il regolamento stesso e solleva da ogni responsabilità il Sindaco e l'Ente gestore da danni, incidenti, anche mortali, che possano occorrere per la presenza di ostacoli e la mancanza di segnaletica e di condizioni di sicurezza.

Viceversa, l'Ente gestore deve garantire che il numero di permessi di transito sia tale da evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo. In caso di danni causati dalla presenza di un numero eccessivo di mezzi motorizzati, risponde l'Ente gestore. Il sindaco risponde per eventuale *culpa in eligendo o in vigilando*.

Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore sulle strade silvo-pastorali oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.

ART. 4 – LIBERA CORCOLAZIONE

Possono liberamente circolare tutti i mezzi di soccorso, di polizia, che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo, i veicoli di proprietà dello Stato e degli Enti locali e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio e purché consapevoli dei rischi potenziali durante il transito.

Sono altresì esenti dal divieto di transito i mezzi autorizzati ai sensi dei successivi articoli.

ART. 5– SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore della viabilità silvo-pastorale oggetto delle presenti norme è il Comune di Introbio o il soggetto individuato con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 6 – SEGNALETICA DI CHIUSURA

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase *“Strada silvo-pastorale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente”*.

ART. 7 – CHIUSURA CON BARRIERA

Il gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade soggette al presente regolamento.

Copia della chiave è messa a disposizione degli aventi diritto e dei soggetti muniti di apposita autorizzazione.

ART. 8 – ORDINANZA DI CHIUSURA

Il Comune può, nei casi previsti dalla legge, emanare un’ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi. L’ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all’Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali e agli altri Soggetti preposti ai controlli.

ART. 9 – MEZZI AUTORIZZABILI

I veicoli devono rispettare i limiti di carico, a pieno carico, eventualmente previsti dal gestore in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportati in allegato A.

I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada (veicoli 4x4 a trazione integrale) e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 10 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

Chiunque sia autorizzato a circolare sulla strada di cui al presente regolamento deve dichiarare per iscritto di:

- 1) essere consapevole che le condizioni di sicurezza della strada, considerata la tipologia della stessa, non possono totalmente essere garantite nel rispetto della normativa vigente;
- 2) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo e solleva il Comune e il soggetto gestore da ogni responsabilità per incidenti;
- 3) garantire comunque il rispetto delle norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
- 4) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada;
- 5) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sulla strada;

- 6) evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- 7) eliminare prontamente dalla sede stradale ogni ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni pericolo oppure, se non possibile, a segnalarne senza indugio la presenza al gestore o alla polizia locale;
- 8) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, di non cedere le chiavi e di non consentirne la riproduzione e di richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o chiuderla qualora la trovasse aperta
- 9) segnalare prontamente al soggetto gestore o alla polizia locale il transito di mezzi a motore di cui sospetta l'assenza di autorizzazione.

ART. 11 – DANNI

Tutti i titolari dei permessi debbono rispondere al gestore per danni causati alla strada dalla circolazione o dal mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo precedente.

ART. 12 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

La manutenzione e la custodia della viabilità silvo-pastorale sono a carico del gestore. I contributi per la manutenzione ordinaria derivanti dal rilascio dei permessi e i proventi delle sanzioni amministrative per transito irregolare sono destinate alla manutenzione delle strade silvo-pastorali.

Il gestore è tenuto a garantire direttamente eventuali fondi mancanti.

Tali entrate, qualora eccedenti, possono essere utilizzate per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica, parcheggi, applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per la costruzione di nuove strade previste dal piano della viabilità silvo-pastorale.

ART. 13 - GIORNATA DELLE STRADE

Il Comune o l'eventuale gestore possono promuovere, in collaborazione Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade sicure e pulite", da svolgersi preferibilmente nel periodo primaverile-estivo, in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.

Il gestore può consentire che il lavoro svolto mediante una partecipazione attiva alla giornata sostituisca il pagamento del permesso di transito.

Il Comune e il gestore provvedono a:

1. Assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
2. Verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
3. Verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità.

ART. 14 – PERMESSI

I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali o annuali (*il Comune nel Regolamento può stabilire di rilasciare solo alcuni permessi e non altri*).

Il permesso giornaliero, che potrà essere eventualmente acquistato anche presso esercizi commerciali convenzionati col Comune o specifici punti idoneamente attrezzati, deve essere datato.

Con l'acquisto, l'acquirente e utilizzatore dichiara di rientrare nel novero degli aventi diritto e di essere cosciente che l'Ente gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada rispettino il Codice della Strada, sollevando pertanto il gestore da ogni responsabilità per ogni evento nefasto.

Il gestore deve verificare che il numero di permessi giornalieri sia commisurato alle condizioni della strada, al fine di evitare un'eccessiva presenza di automezzi che possa generare situazioni di pericolo.

Per tutti gli altri permessi è necessario presentare richiesta scritta al Comune o al Soggetto gestore, con le seguenti modalità:

- a) La domanda, presentata su modello apposito, dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- b) Nella domanda, il soggetto deve dichiarare di rientrare nel novero degli aventi diritto e di essere cosciente che l'Ente gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada rispettino il Codice della Strada, sollevando pertanto l'Ente gestore da ogni responsabilità per ogni evento nefasto.
- c) Il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - ✓ numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - ✓ il periodo di validità;
 - ✓ i riferimenti normativi.
- d) Il permesso viene rilasciato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito stampato, e deve essere collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
- e) Poiché l'accesso al tratto di strada interessato dal presente regolamento è consentito solamente mediante transito su altre strade agro-silvo-pastorali, in soggetti interessati dovranno essere in regola con le disposizioni e le norme disciplinanti le medesime.

ART. 15 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

Il permesso di transito può essere rilasciato, con le modalità specificate, alle categorie di utenti che verranno definite in seguito con Deliberazioni giuntali.

ART. 16 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

Il permesso è rilasciato, di norma, a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria, che sono a carico interamente del soggetto gestore.

Per le categorie di utenti A, B, C ed F i permessi sono gratuiti.

Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio di un nuovo permesso in sostituzione di quello già rilasciato, che decade, senza spese ulteriori. Il permesso così rilasciato ha pari scadenza del precedente.

L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade e le condizioni da applicare per il rilascio dei permessi verranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 17 – REGISTRO DEI PERMESSI

I permessi rilasciati devono essere annotati dal gestore su apposito registro, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.

Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente i numeri di serie dei permessi ed il soggetto che si è preso carico della distribuzione.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto delle presenti norme, sono demandate al gestore

ART. 19 – CAUZIONE

Il gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

ART. 20 - LIMITE DI PESO TRASPORTATO.

Non è ammesso il superamento del limite di peso trasportato eventualmente riportato in Allegato A.

ART. 21 - CONVENZIONE

In casi particolari il Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.

ART. 22 – APERTURA TEMPORANEA

Per esigenze connesse all'effettuazione di feste, manifestazioni sportive o eventi simili il Sindaco o l'eventuale gestore per il solo giorno della manifestazione, può consentire con Ordinanza la libera circolazione sulle strade interessate, mediante specifico atto, rendendo edotta la popolazione delle eventuali situazioni di pericolo, di cui risponde personalmente il Sindaco, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e posando la segnaletica atta a rendere note tali modalità.

L'Ordinanza è inviata con anticipo di almeno 24 ore all'Ente forestale competente, ai Carabinieri forestali e agli altri soggetti deputati ai controlli.

ART. 23 – TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI SU MULATTIERE E SENTIERI

Il transito su mulattiere e sentieri con mezzi motorizzati è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità silvo-pastorale.

ART. 24 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

Gare di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada e altre manifestazioni che interessano le strade silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale ai sensi dell'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dell'art. 37 del r.r. 5/2007.

Nell'atto autorizzativo si dovranno indicare i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo il versamento della cauzione o di una fidejussione.

ART. 25 - VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.

Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere, per tempo, il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta o di apertura temporanea.

ART. 26 - SANZIONI

L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008 (ultimo aggiornamento, decreto 16446/2022 per il triennio 2023-2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, **sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro**).

Il Comune o l'eventuale gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.

Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

